

Prot. n. 21654/4P del 22 SET. 2020

## AUTONOME DETERMINAZIONI

**Oggetto:** AUTONOME DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ANNO 2020.

- Considerato che in data 2 marzo 2020 si è aperta la contrattazione al fine di giungere ad un accordo per la sottoscrizione del contratto decentrato diretto alla definizione dei criteri generali per la ripartizione del FUA 2020;
- considerato inoltre che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali si sono successivamente incontrati nelle seguenti date:
  - 9 marzo 2020
  - 18 giugno 2020
  - 25 giugno 2020
  - 2 luglio 2020
  - 21 luglio 2020
  - 20 agosto 2020
  - 24 agosto 2020
- preso atto che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno deciso di non sottoscrivere l'ipotesi di accordo proposta dalla delegazione trattante di parte pubblica e più volte rivista e ampliata sulla base delle numerose richieste di parte sindacale;

### LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

decide, al fine di garantire la continuità ed il miglior svolgimento dell'attività amministrativa, di procedere, in applicazione dell'articolo 10, comma 3 del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010, mediante autonome determinazioni così come segue:

## TITOLO I APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

### Art. 1 Durata

1. Il presente contratto ha durata per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020. Le disposizioni di cui al presente contratto, ove non diversamente disciplinato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

### Art. 2 Norma di salvaguardia

1. I benefici economici potranno essere oggetto di revisione o sospensione, totale o parziale, sia in caso di accertata esorbitanza sia in caso di modificazione delle disposizioni contenute nei contratti di primo livello.



**TITOLO II**  
**RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE**

**Art. 3**  
**Ripartizione del FUA**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale sarà così ripartito in applicazione dell'articolo 154 del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010 e dell'articolo 7, commi 5 e 6 della l.r. 11 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali):

PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 574.000,00
PROGETTI DI GRUPPO	€ 0
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 280.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	€ 0
SALARIO DI RISULTATO	€ 1.650.322,95
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.504.322,95</b>

Dalla somma di cui alle attività per particolari esigenze di servizio pari a euro 280.000,00, verrà trattenuta una quota pari al valore complessivo erogato in applicazione dell'articolo 46, comma 4 della l.r. 8/2020.

Nel caso in cui l'esito del ricorso rispetto alla norma in questione sia favorevole all'Amministrazione regionale, la quota accantonata verrà ridistribuita tra tutti i dipendenti con i criteri adottati per il riconoscimento del salario di risultato con il cedolino del mese di dicembre 2021.

Qualora, invece, l'Amministrazione regionale dovesse perdere il ricorso le indennità erogate in applicazione dell'articolo 46, comma 4 della l.r. 8/2020 rimarranno a carico della summenzionata quota parte del FUA-2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il Fondo Unico del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, in applicazione dell'articolo 154 del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010 e dell'articolo 7, commi 5 e 6 della l.r. 11 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali) sarà così ripartito:

PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 19.200,00
PROGETTI DI GRUPPO	€ 0
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 30.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	€ 0
SALARIO DI RISULTATO	€ 448.293,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 497.493,00</b>

3. Qualora la riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, con conseguente individuazione delle nuove PPO, decorra da una data antecedente al 31.12.2020, la delegazione trattante si impegna a incontrare nuovamente le organizzazioni sindacali al

fine di apportare i dovuti correttivi all'Accordo in applicazione del quadro normativo vigente.

### **TITOLO III ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO**

#### **Art. 4 Attività per particolari esigenze di servizio**

1. L'indennità spettante per le attività per particolari esigenze di servizio deve essere corrisposta in relazione:
  - a) alla valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere al termine dell'anno di riferimento;
  - b) alla durata della particolare situazione/attività svolta.
2. Ogni singolo dirigente dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le valutazioni relative alle singole attività dell'anno precedente da lui conferite e la loro durata.
3. Per l'anno 2020 si finanzieranno attraverso il FUA le seguenti attività per particolari esigenze di servizio:

#### **1) ATTIVITA' ISPETTIVE E DI SORVEGLIANZA IN AMBITO FITOSANITARIO**

Ai dipendenti incaricati delle funzioni ispettive e di sorveglianza in ambito fitosanitario compete un compenso lordo pari a euro 4.00 per ogni giornata di effettivo servizio, il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

#### **2) DISPONIBILITA' AUTISTI "AUTO BLU"**

Agli autisti auto blu: operaio autista, autista meccanico, capo operaio autista, autista meccanico capo garage, in ragione della specificità del servizio svolto, della elevata variabilità relativa alla durata della prestazione rispetto al turno effettivo e della disponibilità, è riconosciuto un compenso lordo pari euro 5,00 per ogni giornata di effettivo servizio.

Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

Il compenso in questione verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **3) ATTIVITA' COORDINAMENTO UFFICIO GARAGE**

Al referente formalmente preposto alla programmazione delle attività del personale assegnato all'ufficio garage è riconosciuto un compenso lordo annuo pari a euro 500,00.

Tale compenso è ridotto per le assenze continuative superiori ai 30 giorni.



Handwritten signature and initials, possibly 'M' and '3'.

Il compenso in questione verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La trasmissione ,agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

#### **4) ATTIVITA' OPERATIVE A RISCHIO ELEVATO**

Al personale operante presso le strutture organizzative: Assetto idrogeologico dei bacini montani - Attività geologiche – Opere idrauliche – Sistemazioni montane - Foreste e sentieristica – Corpo Forestale della Valle d'Aosta, ogni qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie mansioni in condizioni operative di pericolosità elevata e in assenza di dispositivi di protezione collettiva e più precisamente:

- movimentazione o svolgimento di operazioni su pendii scoscesi e/o instabili in assenza di sentieri e piste: ad esempio detriti e frane, in parete (in condizioni di esposizione al vuoto con rischi di caduta e/o pericoli oggettivi) e in alveo;
- supervisione o collaborazione alle operazioni nelle quali è previsto l'impiego di materiale esplosivo, con le relative procedure di sicurezza;
- impiego di elicottero per lavoro al gancio in operazioni di carico e scarico di materiali o attrezzature, per operazioni di ricognizione e monitoraggio di fenomeni idrogeologici potenziali o in atto ed eventi calamitosi in generale;
- imbarco e sbarco da elicottero in ambiente ostile;

è riconosciuto un compenso pari a:

- da 1 a 4 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 50,00 mensili;
- da 5 a 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 80,00 mensili;
- oltre i 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 130,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato, in un'unica soluzione, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

Per il Corpo Forestale della Valle d'Aosta il compenso in questione spetta esclusivamente nel caso di utilizzo dell'elicottero per lavori al gancio.

La trasmissione ,agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

#### **5) ATTIVITA' TECNICA RELATIVA ALLA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI**

Il compenso in questione è riconosciuto nell'attuale struttura dell'Amministrazione regionale all'unica figura professionale di tecnico degli incendi boschivi in quanto:

- a) responsabile del Nucleo antincendi boschivi (personale, materiali, statistiche, operatività);

- b) responsabile della formazione e dell'aggiornamento antincendio boschivo del personale (Corpo forestale, Protezione civile e Vigili del fuoco) coinvolto nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
- c) responsabile di tutte le attività operative legate allo spegnimento degli incendi boschivi ivi compreso il coordinamento dei mezzi aerei e del personale coinvolto nelle operazioni di spegnimento.

Il compenso incendi boschivi è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nella misura fissa complessiva annuale di euro 2.000,00 lordi, che gli competono sia in virtù della responsabilità derivante dalle competenze di cui ai punti a) e b), sia in virtù della sua responsabilità in caso di incendio boschivo.

#### **6) FUNZIONE DI REFERENTE PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE**

Al personale tecnico e amministrativo inquadrato nelle categorie C2 e D della struttura Protezione civile chiamato a svolgere il servizio di referenza in relazione alla gestione delle procedure di emergenza della Protezione civile è riconosciuto, in ragione della particolarità dei compiti richiesti dal dirigente competente, un compenso lordo pari a euro 5,00 per ogni turno diurno e notturno.

Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

La trasmissione ,agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

#### **7) ATTIVITA' DI CUSTODIA**

Agli uscieri, ogniqualvolta svolgono il servizio di addetto all'emergenza nei luoghi di pubblico spettacolo (Salone delle manifestazioni e salette di Palazzo regionale), è riconosciuto un compenso lordo nelle seguenti misure:

- da 1 a 8 interventi al mese un compenso lordo pari a euro 50,00 mensili;
- oltre gli 8 interventi al mese un compenso lordo pari a euro 70,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La trasmissione ,agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

#### **8) ATTIVITA' DI GARANZIA**

Ai dipendenti operanti presso la funivia di Buisson-Chamois è riconosciuto un compenso ogniqualvolta si trovino a svolgere, a garanzia del servizio pubblico, mansioni ulteriori rispetto a quelle facenti capo al proprio profilo professionale, purché le stesse non rivestano carattere di prevalenza.

 17  
5

Il compenso per garanzia di servizio è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nelle seguenti misure:

- euro 4,00 lordi a giornata al fattorino/cassiere ogniqualvolta svolga anche le funzioni di manovratore;
- euro 6,00 lordi a giornata al fattorino/cassiere e al manovratore ogniqualvolta svolgano anche le funzioni di Vice capo servizio tecnico.

La trasmissione ,agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

#### **9) ATTIVITA' PER SUPPORTO SERVIZIO ELETTORALE**

Il compenso in questione è riconosciuto :

- a) al personale individuato ed assegnato a supporto dell'Ufficio elettorale della Struttura organizzativa Enti locali nell'eventualità in cui sia impegnato contemporaneamente in tre consultazioni elettorali;
- b) al personale operante presso l'Ufficio elettorale della Struttura organizzativa Enti locali nell'eventualità in cui sia impegnato contemporaneamente in tre consultazioni popolari.

Il compenso in questione è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nella misura fissa complessiva annuale di euro 500,00 lordi, che competono al personale di cui sopra in virtù dell'eccezionale carico di lavoro necessario al fine di garantire lo svolgimento delle attività amministrative necessarie per il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio.

La trasmissione ,agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

#### **10) FUNZIONE DA CAPOTURNO VIGILI DEL FUOCO**

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è riconosciuto al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di capoturno, assegnata nominalmente dal Comandante. Tale compenso è riconosciuto in ragione delle responsabilità operative e di controllo affidate con ordine di servizio dal Comandante.

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è corrisposto nella misura fissa di euro 8,00 lordi per ogni turno di 12 ore di effettivo servizio o in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

L'individuazione dei capoturno compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco viene erogato ai vice capoturno solo in caso di assenza dei capoturno secondo quanto disposto dal presente articolo.

La comunicazione del personale avente diritto al compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

## **11) ATTIVITA' DI ISTRUTTORI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO**

Il compenso istruttori VVF è riconosciuto al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di istruttore/formatore alle dipendenze della scuola regionale antincendio (SRA), in ragione delle particolari responsabilità assunte dagli istruttori/formatori i quali assicurano il mantenimento della sicurezza dei discenti nel caso di esercitazioni pratiche.

Il compenso istruttori VVF è corrisposto nella misura fissa di euro 12,00 lordi per ogni giornata di corso.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

La comunicazione del personale avente diritto al compenso compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

## **12) ATTIVITA' LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SVOLTE DALLA S.O. TEMPORANEA "EMERGENZA COVID-19" E DALLA S.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE E COOPERAZIONE**

Al personale assegnato:

- 1) alla Struttura Organizzativa denominata "Emergenza COVID-19", istituita al fine di accelerare ed uniformare i tempi e le procedure per la liquidazione dei benefici, la concessione e l'erogazione degli indennizzi di cui alla legge regionale 5/2020 e di quelli eventualmente previsti da successivi provvedimenti legislativi, in virtù del sovraccarico di lavoro richiesto;
- 2) alla Struttura Organizzativa "Attività produttive e cooperazione" in virtù del sovraccarico di lavoro richiesto al fine di poter procedere all'erogazione dei contributi di cui alla l.r. 8/2020;

è riconosciuto un compenso massimo lordo complessivo pari a euro 2.000,00, commisurato all'effettivo impegno lavorativo.

Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

La trasmissione agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso compete al dirigente competente.

## **13) ATTIVITA' DIPENDENTI CHE OPERANO PRESO LE STRUTTURE DIRETTAMENTE INTERESSATE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Al personale tecnico e amministrativo delle Strutture interessate direttamente dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto, in ragione del sovraccarico di lavoro dovuto alla gestione dell'emergenza ed in virtù dei maggiori rischi assunti per il fatto di aver continuato a prestare la propria attività lavorativa in sede, un compenso massimo lordo complessivo pari a euro 2.000,00, commisurato all'effettivo impegno lavorativo.

Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

La trasmissione agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.



Qualora il personale in questione dovesse beneficiare di altri analoghi incentivi previsti da apposite disposizioni di legge, l'importo spettante verrà ridotto dell'importo equivalente a quello percepito a titolo di indennità dalla norma di legge citata.

#### **14) ATTIVITA' DI ARMIERE DEL CORPO FORESTALE**

Il compenso in questione è riconosciuto nell'attuale struttura dell'Amministrazione regionale all'unica figura professionale di armiere presente all'interno del Corpo Forestale della Valle d'Aosta in quanto:

- intestatario in nome e per conto dell'Amministrazione regionale della licenza di collezione "Antica Zecca"(armi antiche, artistiche e rare), responsabile quindi della loro gestione amministrativa, della loro custodia, (sono detenute in vari musei sul territorio regionale) oltreché di nuove acquisizioni e/o cessioni;
- responsabile dell'armeria e del parco armi corte e lunghe, con le relative munizioni, del Corpo Forestale della VDA sia per quanto riguarda la scelta, la custodia, la gestione amministrativa e le manutenzioni, sia per gli acquisti e le cessioni;
- responsabile dell'acquisto e gestione dell'equipaggiamento operativo individuale e di reparto del CF, inteso come buffetteria, ottiche da osservazione e puntamento, visori notturni, termocamere, strumenti di autotutela, giubbetti antiproiettile, ecc;
- responsabile dell'addestramento al tiro (sia di polizia che "venatorio"), tecniche operative, difesa del personale del CF;
- docente in materia di armi e membro della commissione d'esame nei corsi per l'abilitazione venatoria e cacciatori esperti.

Il compenso è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nella misura fissa complessiva annuale di euro 2.000.00 lordi, che gli competono in virtù delle responsabilità derivanti dalle competenze di cui ai punti precedenti.

#### **15) ATTIVITA' TECNICHE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE**

Al personale assegnato alla Struttura organizzativa denominata "Motorizzazione civile" che svolge le seguenti attività :

- sedute di esami per patenti A- B- PATENTI SUPERIORI;

- sedute revisioni;

- sedute di collaudi;

- ispezioni (autoscuole, consorzi di autoscuole, agenzie di pratiche auto, officine di revisione esterne, officine abilitate per l'allestimento veicoli);

- partecipazione alla commissione medica locale;

è riconosciuto un compenso lordo giornaliero pari a euro 12.00, per ogni giorno in cui svolgono almeno una delle succitate attività.

Le prenotazioni relative alle sedute per revisioni , collaudi ed esami mattutine devono essere di almeno 7/10 autoveicoli.

Le prenotazioni relative alle sedute per revisioni , collaudi ed esami pomeridiane devono essere di almeno 4 autoveicoli.

Le sedute spot da 1-2 veicoli o da un candidato (la singola revisione straordinaria di un veicolo, il collaudo di mezzo per disabili, le revisioni patenti) non vengono conteggiate come seduta.

Le sedute di teoria (esami teoria patenti A-B, esami teoria patenti superiori C-CE-D-DE, esami teoria KA-KB-ADR e CQC) non vengono conteggiate come sedute.

Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa. La trasmissione agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

## 16) PRONTA DISPONIBILITA'

### Compenso per la pronta disponibilità

1. Il compenso per la pronta disponibilità, riconosciuto, nell'ambito delle attività per particolari esigenze di servizio, al personale addetto alla viabilità, è destinato a compensare il dipendente che, su base volontaria ovvero su specifico ordine di servizio, è disponibile all'effettuazione del servizio di sgombero neve e di vigilanza delle ditte esterne e delle condizioni meteorologiche con conseguente attivazione del servizio in questione.
2. Il compenso per la pronta disponibilità è corrisposto mensilmente, per il periodo 1° ottobre-30 aprile di ogni anno, nelle seguenti misure:

Numero ore	Importo mensile lordo
Da 0 a 35 ore	40
Oltre 35 e fino a 70 ore	80
oltre 70 e fino a 105 ore	115
Oltre 105 e fino a 140 ore	155
Oltre 140 e fino a 175 ore	190
Oltre 175 e fino a 210 ore	230

3. Il compenso per la pronta disponibilità non è cumulabile con l'indennità di reperibilità.
4. Ai fini della corresponsione del compenso per la pronta disponibilità vengono considerate anche le ore di lavoro straordinario prestate nei turni di disponibilità.
5. Il personale non può essere collocato in pronta disponibilità per un numero di ore superiori a 210 ore nel mese.

### Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo

1. Fermo restando che il personale non può essere collocato in pronta disponibilità durante il giorno di riposo, in casi eccezionali, al personale che per il servizio di sgombero neve e di vigilanza non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 127, comma 2, lett. b) del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010, con diritto al riposo compensativo da fruire entro i 15 giorni successivi o su richiesta del dipendente, in deroga alle norme che regolano l'istituto, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Tale maggiorazione è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. Il relativo trattamento economico non incide sul FUA.



### **Ferie**

1. Al personale interessato dal servizio di sgombero neve è garantita, a richiesta del dipendente, la fruizione di almeno una settimana di ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel periodo dal 1° ottobre-30 aprile di ogni anno. Fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 51 del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010.

### **Periodo massimo di lavoro**

1. Data la specificità del servizio di sgombero neve, rientrante nella categoria dei lavori e/o prestazioni discontinui per cui è prevista l'esclusione dei limiti legali dell'orario, ma considerata comunque la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza, si considera opportuno stabilire una regolamentazione della durata massima del lavoro e, pertanto:
  - a) il periodo massimo di lavoro continuativo non può superare, di norma, le quindici ore giornaliere e in esse risulta compreso il normale orario di lavoro;
  - b) il conducente deve intercalare ad un periodo di cinque ore continue di guida, interruzioni di trenta minuti a meno che lo stesso non inizi il periodo di riposo.

### **Riposo giornaliero**

1. Nell'arco delle ventiquattro ore il dipendente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di undici ore che possono essere ridotte a nove per non più di tre volte alla settimana ed a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

### **Piano annuale di lavoro**

1. L'Amministrazione regionale si impegna a fornire il calendario relativo allo sgombero neve entro il 15 settembre di ciascun anno.

### **Orario di lavoro settimanale**

1. L'orario di lavoro settimanale si sviluppa di norma su 5 giorni lavorativi, durante il periodo di pronta disponibilità può eccezionalmente svilupparsi su 6 giorni lavorativi. In tal caso tutti gli istituti contrattuali legati ai giorni lavorativi, quali, a titolo esemplificativo, il congedo ordinario, verranno riproporzionati arrotondando per eccesso le frazioni orarie.

## **TITOLO IV DESTINAZIONE INCREMENTI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE**

### **Art. 5 Indennità di ordine pubblico**

1. In applicazione dell'articolo 155, comma 4 del Testo Unico delle Categorie del 13/12/2010, come modificato dall'articolo 20 dell'Accordo del 07.12.2017, viene erogata l'indennità di ordine pubblico la quale è riconosciuta, al personale del Corpo forestale


della Valle d'Aosta avente qualifica di Agente di pubblica sicurezza, ogni qualvolta sia chiamato, tramite ordinanza della Questura, a partecipare ai servizi di ordine pubblico.

2. L'indennità di ordine pubblico fuori sede è corrisposta per ciascun turno di servizio della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica lorda di euro 26,00.
3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica lorda di euro 13,00.
4. Nel caso di uno o più spostamenti fuori sede, senza rientro nell'ufficio di appartenenza, il servizio deve considerarsi continuativo.
5. Qualora il servizio di ordine pubblico, sia in sede che fuori sede, comporti una durata inferiore alle quattro ore consecutive non potrà essere riconosciuta alcuna indennità di ordine pubblico ad eccezione di quei particolari servizi che richiedono necessariamente lo svolgimento dell'attività a ridosso delle ore 24 (a titolo esemplificativo: inizio servizio ore 21, termine servizio ore 01 del giorno successivo).
6. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
7. L'indennità di ordine pubblico fuori sede compete ogni qual volta il dipendente sia chiamato ad operare al di fuori della giurisdizione di competenza della caserma forestale alla quale è assegnato; per il personale assegnato al Comando Centrale la giurisdizione di competenza è il territorio comunale ove ha sede il Comando Centrale.
8. In caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di ordine pubblico fuori sede è ridotta del trenta per cento. Viene considerato "con pernottamento", anche se non concretamente effettuato, il servizio che comprenda per intero il periodo orario dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo.
9. Al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede il vitto e l'alloggio sono forniti dall'Amministrazione regionale.
10. Le risorse per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, trasferite dallo Stato per la prestazione della specifica funzione all'Amministrazione regionale, incrementano il Fondo unico aziendale con vincolo di destinazione al personale interessato. Comunque l'erogazione dell'indennità è subordinata al trasferimento delle relative risorse da parte dello Stato.

#### **La Delegazione di parte pubblica**

Igor RUBBO

Alessandra MORANDINI



Alessandra Morandini

Stefania FANIZZI

---

Christine PERRIN

---

**FUA 2020 - AMMINISTRAZIONE REGIONALE (Giunta e Consiglio)**

Fondo Unico Aziendale voci	Valore generale	Quota	tot dipendenti Giunta e Consiglio
FUA	€ 2.501.912,55	→ € 1.255,35	*
ECCEDENZE FONDI PROGRESSIONI	€ 2.410,40		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.504.322,95</b>		<b>1.993</b>
Salario di risultato	€ 828,06		
Progetti di gruppo	€ 1.650.322,95		
PPO	€ 0,00		
Attività per particolari esigenze	€ 574.000,00		
Indennità art. 162	€ 280.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.504.322,95</b>		
scarto da destinare a salario di risultato € 1.650.322,95			

**FUA 2020 - CORPO VIGILI DEL FUOCO E CORPO FORESTALE**

Fondo Unico Aziendale voci	Valore generale	Quota	tot dipendenti CVF e CFVD
FUA	€ 497.493,00	→ € 1.503,00	*
Salario di risultato	€ 1.354,36		
Progetti di gruppo	€ 448.293,00		
PPO	€ 0,00		
Attività per particolari esigenze	€ 19.200,00		
Indennità art. 162	€ 30.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 497.493,00</b>		<b>331</b>
scarto da destinare a salario di risultato € 448.293,00			